



# COMUNE DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

Settore n. 3 "LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE"

## SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROTTAGLIE

ELABORATO A

CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO

Il Responsabile del Settore 3

*Ing. Valeria Talò*

## Sommario

1. OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
2. DURATA DELL'APPALTO.....	2
3. AMMONTARE DELL'APPALTO .....	2
4. ANTICIPAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO .....	3
5. RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE .....	3
6. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DA EROGARSI ALL'APPALTATORE E REVISIONE DEI PREZZI .....	3
7. MODALITA', CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO .....	4
Requisiti della struttura .....	4
Modalità di svolgimento del servizio - Oneri a carico del Gestore .....	5
Modalità di accoglienza dei cani rinuncianti.....	6
Adozioni.....	7
Gestione e documentazione .....	7
Reperibilità e orari di accesso al pubblico .....	7
Personale .....	8
Referente unico .....	8
8. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	8
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....	9
10. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E GARANZIE.....	10
11. RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONE .....	11
12. CONSEGNA E PENALITA' .....	11
13. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	12
14. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	12
15. CONTROLLO DEL SERVIZIO.....	13
16. DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	13
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	13
18. RECESSO.....	14
19. DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE .....	15
20. RISERVATEZZA.....	15
21. ESTENSIONE DEL CONTRATTO .....	15
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	15
23. SPESE ED ONERI ACCESSORI .....	15
24. FORO COMPETENTE .....	15
25. RINVII.....	15

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Premesso che il canile sanitario comunale con annesso rifugio sito in Via Oberdan non è disponibile ad accogliere i cani randagi già accalappiati in territorio comunale ed attualmente ricoverati presso altre strutture, poiché il loro numero supera la ricettività del medesimo canile, pertanto la gara ha per oggetto l'affidamento a soggetti privati per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale di Grottaglie per la durata di anni 3 (tre).

Il contratto è sottoposto alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di riferimento all'attività:

- **Legge quadro n. 281 del 14/08/1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo** e tutte le altre che in materia potranno essere emanate;
- **Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)";**
- **Regolamento Regionale n. 14/2023 "Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2, "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione".**
- per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

Valgano per il presente CSA le medesime definizioni di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 2/2020.

La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura, idonea ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2020, adibita a "CANILE SANITARIO/RIFUGIO" come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) nonché dall'art. 6 della medesima legge regionale, che sia nella disponibilità del concorrente (a qualsiasi titolo, ad es: proprietà, locazione, comodato, ecc.) al momento della presentazione dell'offerta e vi permanga in maniera documentata per l'intera durata del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 della citata Legge Regionale n. 2/2020 la struttura deve essere ubicata entro la provincia del Comune appaltante ed, in ogni caso, entro il territorio di competenza dell'ASL Taranto.

Sono considerate idonee altresì le strutture che alla data di pubblicazione del bando sono titolari di idonea autorizzazione all'esercizio per "CANILE SANITARIO/RIFUGIO" anche se rilasciate a soggetti privati.

Il Gestore Affidatario dovrà attivare il servizio accudendo, entro i 7 giorni successivi all'aggiudicazione, tutti gli attuali ospiti dei canili rifugio del Comune di Grottaglie, attualmente siti presso le seguenti strutture:

**Canile Solazzo di Maruggio (TA) alla Contrada Strazzone.**

provvedendo, a proprie spese, al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

Il presente capitolato speciale di appalto contiene le clausole contrattuali, le prescrizioni e le condizioni di ordine tecnico, economico e finanziario-contabile relative all'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi abbandonati o catturati nel territorio comunale.

## 2. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata di **anni 3 (tre)** a decorrere dalla data del verbale di consegna dello stesso e/o dalla data di sottoscrizione del conseguente contratto, se coincidente, e comunque a far data dal verbale di consegna del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice degli appalti. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

## 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo annuale dell'appalto, calcolato sulla base del prezzo unitario posto a base di gara e del numero presunto dei cani presenti, ammonta ad **euro 127.750,00 per un totale complessivo triennale di € 383.250,00 euro (trecentoottantatremiladuecentocinquanta/00 euro), oltre Iva.**

Tale importo tiene conto dei servizi previsti nell'appalto e dei costi storici sostenuti dall'Ente negli ultimi 3 anni, ed è quantificato sul **costo di € 3,50** al netto di iva pro -cane e pro -die, per un massimo di n. 100 cani.

Gli importi sono comprensivi dei seguenti servizi:

- *Il ricovero, mantenimento e la cura giornaliera ed il cibo da somministrare quotidianamente, compreso i costi per l'assistenza veterinaria, le cure per le malattie e l'eventuale incenerimento in caso di decesso.*

Gli importi di tutti i servizi tengono conto del costo del lavoro del personale, dei costi funzionali per lo svolgimento del servizio (incluse spese generali e utile d'impresa), dei costi accessori e dei costi della sicurezza, anche sulla base dei costi degli stessi servizi negli anni pregressi attualizzati.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, l'importo posto a base d'asta comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in euro 55.707,40\* calcolati considerando un numero non inferiore a 2 dipendenti di idoneo livello atti ad eseguire un servizio efficiente per l'espletamento delle operazioni richieste, dando atto che le figure dei referenti aziendali non sono incluse nella stima dei costi della manodopera.

\*Si considera il costo medio orario di un operaio II° liv.- PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI - tab. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aggiornata luglio 2024

Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

L'importo complessivo dell'appalto sopra riportato è da intendersi puramente indicativo poiché il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

#### **4. ANTICIPAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà mensilmente e comunque secondo le disponibilità di cassa, previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni mese.

Qualora durante il periodo contrattuale il servizio risultasse inferiore ai quantitativi preventivati, l'Appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell'eventualità invece che i quantitativi medesimi venissero superati, dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi previsti dal contratto con i relativi ribassi d'asta offerti.

L'Appaltatore deve essere disponibile ad iniziare il servizio di cui al presente appalto senza nulla eccepire, al momento richiesto dal Comune, anche in pendenza di stipulazione del contratto.

L'importo complessivo dell'appalto sopra riportato è da intendersi puramente indicativo poiché il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero.

Per i contratti pluriennali di **servizi e forniture** l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità **contabile, (secondo) stabilito il cronoprogramma (della prestazione) dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma della prestazione.** L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'[articolo 106, comma 3](#), con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

#### **5. RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE**

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispettare ed applicare, in quanto datore di lavoro, tutto quanto previsto dal D. Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche.

Il presente appalto non comporta l'obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il Gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d'impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane sue proprie o comunque ad esso strettamente vincolate.

In ogni caso, il Gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienza.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

## **6. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DA EROGARSI ALL'APPALTATORE E REVISIONE DEI PREZZI**

L'Ente per ciascun cane ricoverato presso la struttura, verserà all'appaltatore una diaria determinata all'applicazione del ribasso percentuale offerto sul costo unitario posto a base d'asta.

Non è ammessa la revisione dei prezzi, pertanto il corrispettivo resta invariato per tutta la durata contrattuale, nonché per l'eventuale periodo di proroga dei sei mesi se concesso, fatte salve diverse disposizioni della Regione Puglia, così come indicato dal comma 3 art. 11 del R.R. n°14/2023.

Le condizioni del presente Capitolato sono vincolanti per la ditta aggiudicataria che non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo nell'ipotesi di variazione dei costi di gestione e di qualsiasi natura.

## **7. MODALITA', CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio, oggetto del presente capitolato, deve essere svolto secondo le caratteristiche di seguito elencate:

### **Requisiti delle strutture**

Possedere una struttura che dovrà essere dotata di entrambe le sezioni: Sanitaria e Rifugio e dovrà essere titolare di idonea autorizzazione all'esercizio

La struttura da individuare dovrà avere una capienza non inferiore a 120 unità canine e (ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 2/2020) non superiore a 200 unità.

In partenza, il numero di cani a vario titolo riconducibili al Comune di Grottaglie ed attualmente ricoverati presso diverse strutture del territorio è di circa 100 unità;

Occorre premettere sin da subito che tale numero dovrà essere sensibilmente ridotto di almeno il 20% nel giro del primo anno di gestione e poi in misura progressiva.

**Tali condizioni – repute essenziali ai fini dell'affidamento – dovranno essere perseguite dal Gestore Affidatario essenzialmente mediante una notevole azione di impulso delle adozioni e degli affidamenti.**

Le percentuali di cui innanzi dovranno essere applicate sui cani effettivamente considerabili adottabili.

I termini per la definizione di adottabilità sono i medesimi stabiliti dalla L.R. ossia 60 gg per i cani adulti e 120 gg per i cuccioli.

La struttura dedicata alla gestione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere fisicamente distinta da eventuali altre strutture destinate ad altri usi. Si intende a tal proposito che la struttura disponga di un numero adeguato di box dedicati alla custodia dei cani provenienti dal territorio comunale di GROTTAGLIE che dovranno essere segnalati, ben visibili e adeguatamente separati, non necessariamente adiacenti: pertanto, all'interno degli stessi box destinati alla Stazione Appaltante non dovranno in alcun caso e per alcuna ragione essere ospitati animali di altre provenienze.

Nel canile (o nella porzione di esso) individuato a seguito della presente procedura dovranno essere ospitati solo ed esclusivamente i cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Grottaglie.

### **Modalità di svolgimento del servizio - Oneri a carico del Gestore**

Il Gestore del servizio avrà l'obbligo di:

- a) Possedere una struttura che dovrà essere dotata di entrambe le sezioni: Sanitaria e Rifugio e dovrà essere titolare di idonea autorizzazione all'esercizio;
- b) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa, comprendendo con ciò tutti i giorni feriali e festivi.
- c) accogliere e custodire i cani che devono essere correttamente identificati e registrati nell'anagrafe canina regionale come previsto dalle norme vigenti, ovvero:
  - i cani accalappiati nel territorio comunale di Grottaglie, troveranno posto nella sezione/canile sanitario (come definito ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e dell'art. 5 della L.R. n. 2/2020) e dopo il periodo di permanenza previsto dalla vigente normativa (60 giorni, salvo diverse necessità) saranno trasferiti nella sezione della struttura adibita a rifugio;
  - i cani per i quali sia stato prescritto il sequestro di rigore, in quanto morsicatori, in osservanza delle disposizioni di legge e a tempo determinato;
  - i cani rinunciati dai legittimi proprietari, per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore, nel rispetto delle condizioni e nel limite dei posti

di stabulazione disponibili presso il canile;

-nel canile non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati; tale attività, compresa la microcippatura dovrà essere svolta entro le 48 ore dall'ingresso della struttura;

d) tenere un registro delle presenze, vidimato dal Comune di Grottaglie, che sarà custodito nella struttura, secondo le modalità concordate con il Servizio comunale preposto competente. Sul registro dovranno essere annotate: il numero progressivo di ingresso, il Comune di provenienza, i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, numero di microchip). In caso di cani ceduti si deve indicare la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del cedente.

Il gestore avrà cura di inviare con cadenza mensile il registro aggiornato.

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto, detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune di Grottaglie.

Il registro dovrà essere a disposizione del Comune per ogni controllo e/o verifica che potrà essere effettuata in ogni momento, anche senza preavviso. Si dovrà altresì ed in ogni caso provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo, per agevolarne la riproduzione e le operazioni di riscontro incrociato. Il registro deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali.

e) custodire i cani a tempo indeterminato, e comunque fino ad eventuale cessione in affido definitivo o fino ad eventuale individuazione di nuovo soggetto gestore; agli stessi dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:

-tutti i cani in ingresso in canile, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario e durante la permanenza dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria. Il Direttore Sanitario dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.). A tale scopo nel canile dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno;

-saranno presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri ai cani affetti da patologie infettive, altri alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai cuccioli fino a 120 giorni di età;

-i cani devono essere ricoverati esclusivamente negli spazi autorizzati e rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla legislazione di settore e dalla normativa vigenti;

-devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile; dovranno essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei veterinari specialisti, nonché la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani;

-devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del responsabile della struttura in funzione delle condizioni di salute dei singoli ospiti, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso;

-devono essere garantite, cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero dei soggetti con l'obiettivo di rendere possibile l'affido degli animali stessi;

-ogni soggetto dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale;

-l'eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all'animale stesso.

La decisione è strettamente in capo al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed all'ASL entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento;

-nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all'Istituto Zooprofilattico di effettuare l'autopsia ove il Direttore Sanitario lo ritenga opportuno;

-il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario di cui al successivo punto g). Si dovrà avere cura affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile e dovrà essere garantito l'utilizzo di presidi efficaci contro il freddo;

-la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto e/o privo di lagunaggio. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non traumatizzare i cani durante le suddette operazioni e garantire nel contempo le

operazioni degli addetti alla pulizia;

-devono inoltre essere eseguite periodiche/frequenti disinfestazioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un'adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all'uscita definitiva di un animale e prima dell'immissione di un altro soggetto. In particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità;

-si dovrà garantire un adeguato periodo giornaliero di sgambamento ad ogni animale presente nella struttura, da effettuare su aree opportunamente destinate a tale scopo, rispondenti alle indicazioni di legge, di cui dovrà essere dotata la struttura.

f) dotare la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle attività di verifica dell'efficienza della gestione; il manuale dovrà essere fornito al Comune di Grottaglie ed all'ASL al momento dell'aggiudicazione.

g) provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura; questi dovranno essere raccolti presso uno spazio idoneo, predisposto ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti, atto a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie del luogo;

h) garantire, a proprie spese, l'assistenza veterinaria e dovrà altresì nominare il Direttore Sanitario così come specificato dall'art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 2/2020 che sarà il responsabile sanitario della struttura, dell'armadietto dei farmaci e di tutti i presidi medici, della loro conservazione ed utilizzo;

i) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Grottaglie, in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il Gestore dovrà altresì provvedere, a proprie spese, nei limiti previsti dal piano finanziario di riferimento, allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata.

#### **Modalità di accoglienza dei cani rinunciati**

Dovranno essere accolti presso il canile, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati ed a seguito delle opportune verifiche condotte dal Comune di Grottaglie, i cani ceduti dai proprietari per motivate e comprovate necessità. Tali situazioni sono da intendersi (per quanto riguarda l'animale) nel caso di cani aggressivi e/o dominanti mentre (per quanto riguarda il proprietario) nel caso di situazioni di particolare indigenza, di comprovati problemi di salute o di scomparsa improvvisa senza eredi agevolmente rintracciabili. In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso del Comune di Grottaglie che, in ogni caso, condurrà le opportune verifiche e consulterà il Gestore in merito alla disponibilità di spazi ed alla compatibilità dei nuovi soggetti con gli altri cani già ospiti della struttura.

I proprietari che intendono cedere al canile cani con comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi, dovranno presentare una perizia del medico veterinario comportamentista che indichi la prognosi e la terapia che dovrà seguire il cane ai fini del recupero e dell'eventuale riaffido. Le spese sanitarie (veterinario comportamentista), le cure ed il mantenimento dell'animale sono a carico del proprietario che cede l'animale al canile, fino al recupero dello stesso e comunque per un periodo massimo di mesi sei. L'entità della spesa, in tali casi particolari, sarà concordata direttamente con il Gestore al momento dell'ingresso del cane presso la struttura.

#### **Adozioni**

Scopo prioritario del Comune di Grottaglie è quello di assicurare i più elevati livelli di benessere degli animali ricorrendo al loro affidamento a nuovi proprietari privati.

L'aggiudicatario dovrà effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno. Dovrà organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni.

Ai sensi delle leggi vigenti, i cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati. Il periodo di 60 giorni indicato deve consentire al veterinario di verificare l'effettivo stato di salute e permettere agli eventuali proprietari di rientrarne in possesso.

In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo fino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario. L'affido temporaneo è consentito purché vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 2/2020.

Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali o persone, previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal Gestore. Tale circostanze saranno autodichiarate dall'istante al momento della formale richiesta nella formula di autodichiarazione

Gli animali dovranno essere affidati già sterilizzati o a seguito di impegno sottoscritto da parte dell'affidatario a procedere alla sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 5 della L.R. n. 2/2020.

Il canile-rifugio non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani effettuata in tempi differenti, si dovrà preliminarmente accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

L'affido dovrà essere disposto secondo le modalità di cui all'art. 9 della suddetta Legge Regionale.

### **Gestione e documentazione**

L'appaltatore deve provvedere, per conto dell'Amministrazione, a redigere e tenere costantemente aggiornato e disponibile presso la struttura un registro progressivo delle operazioni di entrata e di uscita degli animali, da cui risulti la data di entrata al canile o la data di decesso o di affido dei medesimi.

La compilazione e tenuta delle schede di affido potrà avvenire in via temporanea, trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria, e in via definitiva, trascorsi i 60 giorni dall'affido previsti dalla legge 281/1991. Di tali schede dovrà esserne consegnata una copia all'affidatario, una sarà trasmessa al Servizio Veterinario dell'ASL, una all'Amministrazione Comunale, e una trattenuta a cura della ditta appaltatrice.

Dovrà inoltre essere registrato il numero indicativo del cane riferito al microchip.

L'eventuale gestione elettronica delle operazioni eseguite delle entrate o affidamenti degli animali dovrà essere inviata a fine anno all'Amministrazione Comunale in forma leggibile dalla stessa.

Tutta la documentazione inerente agli animali e la loro gestione si intende di proprietà dell'Amministrazione che può esigerne la consegna. Il prestatore del servizio è tenuto a verificare periodicamente la presenza e la funzionalità dei tatuaggi e dei microchip.

### **Reperibilità e orari di accesso al pubblico**

L'aggiudicatario deve garantire la reperibilità continuativa nell'arco dell'intera giornata, sia per i giorni feriali che festivi, dotandosi e mettendo a disposizione del Comune un numero di telefono e una casella di posta elettronica certificata.

L'intervento sul posto dovrà essere garantito nell'arco di mezz'ora dalla chiamata e dovrà essere messo a disposizione un lettore di microchip.

L'assunzione di nuovi animali, e la riconsegna, devono essere garantiti nell'arco dell'intera giornata.

L'Appaltatore dovrà garantire la sicurezza delle persone in visita alla struttura.

Il canile dovrà essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato e/o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari, così come previsto dal citato art. 9 co. 1 lett. da i) ad o) della L.R. 2/2020. Pertanto, in detti orari di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido. Saranno consentite le riprese fotografiche e l'installazione di telecamere per monitorare gli accessi del pubblico

### **Personale**

L'aggiudicatario potrà gestire il servizio con personale, idoneo e qualificato alle mansioni preposte, secondo il numero stabilito dall'art. 8 c. 1 lett. c) della L.R. 2/2020.

Il predetto aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché in materia di igiene e sicurezza. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile.

É compito altresì del Gestore:

a) assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuali pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente;

b) assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente – 1 unità ogni 50 cani- (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti, provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico; dovrà altresì garantire l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;

c) fornire previa richiesta, al momento dell'attivazione del servizio, elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella gestione dello stesso e dei volontari che prestano la loro opera all'interno del canile, apportando tempestivamente le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione. I medesimi soggetti dovranno presentare al Comune di Grottaglie, al momento del loro primo ingresso nella struttura, una dichiarazione

attestante la condizione di moralità e l'inesistenza di condanne definitive nei loro confronti per reati contro gli animali;

Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura non dovranno avere riportato condanne definitive per reati contro gli animali; gli stessi dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura.

### **Referente unico**

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo e i riferimenti telefonici del Referente unico per l'Amministrazione, reperibile anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.

## **8. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

**L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.**

L'offerta dovrà essere formulata con percentuale di ribasso sul costo massimo riconosciuto dalla Stazione Appaltante e fissato in **€ 3,50/gg** per ogni animale custodito all'interno del canile comunale.

Lo stesso dovrà essere formulato secondo lo schema di offerta allegato alla presente gara.

L'offerta economica, presentata in cifre e in lettere, deve essere inferiore all'importo indicato come base di gara.

Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta.

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore offerta.

Saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta.

Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di discordanza tra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, ex art. 72 R.D. n. 827/1924.

Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

In caso di offerte anormalmente basse, ex art. 110 del D.Lvo 36/2023, sarà eseguita la procedura prevista dai medesimi articoli.

L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

## **9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla gara le ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività oggetto della presente procedura;
- b) Autorizzazione sanitaria specifica per la conduzione dell'attività oggetto della presente procedura;
- c) Disponibilità di una struttura di canile rifugio ubicata nell'ambito territoriale della Provincia di Taranto, regolarmente dotata di autorizzazione sanitaria come prescritto nel DPR 8 agosto 1954, n. 320 la cui copia corredata di tutti gli allegati deve essere allegata alla istanza di partecipazione alla gara
- d) Autocertificazione relativa alla disponibilità nel canile di un numero di box o posti cane tale da poter consentire il ricovero di almeno n. 120 cani di proprietà del Comune di Grottaglie;
- e) Disponibilità di struttura sanitaria nella quale consentire l'esecuzione degli interventi da parte di veterinari privati e/o della ASL;
- f) Possesso di almeno una unità mobile per il trasporto degli animali, autorizzata dal Servizio Veterinario della ASL, ed in regola con le norme della circolazione stradale. Il veicolo deve essere diviso all'interno in due compartimenti, di cui uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato agli animali da trasportare. I due compartimenti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale senza che questo possa recare intralcio alla guida;
- a) Possesso dei requisiti di professionalità e conoscenza specifica in capo al gestore del servizio, per garantire il benessere degli animali. Soggetti sanzionati o condannati anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati contro gli animali o che abbiano più procedimenti penali in tale ambito non sono soggetti atti a garantire il benessere degli animali e pertanto non possono essere ammessi a partecipare alla gara.

b) aver prestato Cauzione provvisoria, come da legge.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Puglia n. 2 del 07.02.2020, "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione", sono ammessi a partecipare alla gara in oggetto:

- gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023;  
-le associazioni/enti iscritte nell'albo delle associazioni di protezioni animali della Regione Puglia istituito con L.R. 07.02.2020, n.2, ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs n. 117 del 03.07.2017, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett n) della L.R. 2/2020, in possesso alla data di presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnica professionale, stabiliti dalla vigente normativa in materia.

#### **Requisiti di carattere generale:**

- inesistenza delle cause di esclusione degli appalti pubblici indicate agli artt. 94 - 95 - 96 e 97 del D.Lgs 36/2023 nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

- iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. (o in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza) per attività connesse all'oggetto dell'appalto – il possesso è auto-dichiarato dall'operatore economico utilizzando il DGUE Parte IV punto A) – 1);
- [solo per Cooperative], iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento;
- [solo per Consorzi, Consorzi di cooperative], iscrizione nello schedario generale della cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- [per le associazioni di cui all'art. 2 della L.R. 2/2020] iscrizione all'Albo Regionale previsto ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. n) della L.R. 2/2020, ovvero iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Tali requisiti saranno auto-dichiarati in sede di gara utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce il FVOE o acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **Requisiti di capacità professionale:**

-aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi riguardanti la gestione di canili comunali, sanitari e rifugi, oggetto della presente gara, di durata non inferiore ad 3 anni, con l'indicazione di: **oggetto del servizio, importo, data di svolgimento e denominazione del Comune di svolgimento**. Tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). **Per essere classificati come servizi analoghi**, gli stessi devono contenere le prestazioni ricomprese nel presente appalto, desumibili dai relativi contratti. Le tipologie di prestazione richieste possono essere presenti in un unico contratto o in contratti diversi.

#### **Requisiti capacità economico finanziaria:**

**Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari all'importo complessivo del servizio annuo previsto nella presente procedura IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo effettivo di attività documentabile.

- l'operatore economico dovrà fornire idonee referenze di almeno uno istituto bancario il quale dovrà attestare la regolarità finanziaria dello stesso e la capacità a sostenere gli oneri finanziari dell'appalto.

## **10.SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E GARANZIE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto per il servizio oggetto del presente capitolato. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura del contratto. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 c. 3 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente capitolato

A norma dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023 in fa de presentazione dell'offerta sarà necessario presentare una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura che copre la mancata sottoscrizione del contratto per motivi imputabili all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento contrattuale, l'Appaltatore dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale definitivo, così come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, prima della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante Fidejussione bancaria o Polizza assicurativa, queste ultime devono prevedere le sottoelencate condizioni:

- essere incondizionate e irrevocabili;
- prevedere la clausola di "pagamento a prima richiesta", obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta della Stazione Appaltante ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, Codice Civile;
- prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 Codice Civile;
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La cauzione definitiva s'intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.

Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Grottaglie. Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende presso la Sede Comunale.

## **11.RESPONSABILITA' -ASSICURAZIONE**

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dalle Autorità Competenti in qualsiasi forma e si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, a tale riguardo si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi, di cui si dovrà consegnare copia all'Ufficio Contratti. Le polizze assicurative RCT/RCO dovranno essere rilasciate complete di appendice con la quale la Compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dalla esecuzione del presente appalto. Tutte le responsabilità, sia civili che penali, per eventuali danni che potrebbero derivare al Comune o a terzi, cose o persone, in relazione alla esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse, sono senza riserve o eccezioni a carico totale dell'impresa. Pertanto, l'impresa è tenuta a stipulare un'apposita assicurazione di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per sinistro blocco unico e di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) per persona.

## 12. CONSEGNA E PENALITÀ

La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competerà al Responsabile del Progetto ed al Direttore dell'esecuzione del contratto per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Progetto ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all'aggiudicatario in forma scritta o a mezzo PEC. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del Progetto ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo alla comunicazione verbale.

I soggetti di cui sopra potranno anche disporre controlli in caso di segnalazioni da parte di privati e/o utenti.

In caso di non puntuale rispetto del presente Capitolato e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, il Comune di Grottaglie contesterà formalmente tali inadempienze con l'invito all'aggiudicatario a provvedere sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive, o in caso di ulteriore inadempimento, ovvero in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, il Comune potrà comminare specifiche penali, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 ed adottare provvedimenti accessori, come di seguito:

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>PENALE PECUNIARIA</b>	<b>PROVVEDIMENTO ACCESSORIO</b>
Mancata e/o inadeguata somministrazione di cibo e/o acqua	€ 100,00 per ogni infrazione	dopo 5 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto
Mancata e/o inadeguata Somministrazione di cure e/o farmaci	€ 100,00 per ogni infrazione	dopo 5 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto
Mancata o insufficiente pulizia delle aree e/o delle gabbie di detenzione degli animali	€ 100,00 per ogni infrazione	dopo 5 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto
Mancata registrazione degli animali in ingresso e in uscita	€ 100,00 per ogni infrazione	dopo 5 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto
Mancato accesso all'Ente per verificare condizioni animali	€ 100,00 per ogni infrazione	dopo 5 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto

L'applicazione delle penali non pregiudica l'applicazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia di tutela degli animali, qualora le fattispecie di infrazioni commesse costituiscano anche violazione delle suddette norme.

L'applicazione delle penali predette, non preclude inoltre eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione Comunale, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali e morali.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competono i seguenti controlli:

- g) la vigilanza ed il controllo sulla gestione del canile sanitario/rifugio e sulle attività del personale anche volontario che opera nel canile, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla salute ed al benessere degli animali;

- h) gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria ed antiparassitaria, il controllo durante il periodo di osservazione ai fini della profilassi della rabbia; il medesimo Servizio può disporre altresì per interventi profilattici contro altre malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri animali con registrazione e firma della scheda sanitaria;
- i) le operazioni di segnalamento ed identificazione degli animali tramite microchip con redazione dei certificati di identificazione.

### **13.SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94;
- il subappaltatore individuato possieda i requisiti generali di idoneità di cui al punto 7.1 del presente disciplinare.

L'affidatario ai sensi dell'art 119 comma 10 deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Per l'operatore economico aggiudicatario opera il divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice degli Appalti.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse dall'art. 120, comma 12 del Codice. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debtrici. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Dirigente competente che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

### **14.TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Appaltatore, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della L. 136/2010. L'incaricato si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune, della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

### **15.CONTROLLO DEL SERVIZIO**

La Stazione Appaltante vigilerà sulla regolare applicazione di quanto disposto dal presente capitolato tecnico tramite gli uffici comunali preposti.

L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione, qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa (tecnica, economica, finanziaria, gestionale, ecc...), ai fini di un costante e continuo controllo sulla gestione.

L'Appaltatore non potrà, di sua iniziativa per nessun motivo, apportare variazioni al servizio contrattualmente stabilito ed ordinato dalla Stazione Appaltante senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

Al termine del rapporto contrattuale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, previo opportuno sopralluogo, apposito verbale di constatazione del perfetto stato dei luoghi. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi manchevolezze da parte dell'Appaltatore, lo stesso sarà tenuto al ripristino di quanto oggetto di contestazione, entro e non oltre 30 giorni dalla data del medesimo verbale. Ove non dovesse adempiere allo stesso si provvederà a rivalsa sulla polizza allo scopo fornita dall'Appaltatore.

### **16.DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si dovessero verificare nel corso dell'espletamento del servizio per qualsiasi causa ivi incluse quelle di forza maggiore ed è comunque tenuto ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

### **17.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso d'inadempimento dell'Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 giorni, che verrà assegnato dal Comune per porre fine all'inadempimento, lo stesso Comune avrà la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata o a mezzo PEC, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nella procedura di gara;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché sospensione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- in caso di discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;
- in caso di maltrattamento di animali, compresa la mancanza di sgambamento e lo stato di eccessiva trascuratezza dei soggetti;
- in caso di inadempimento all'obbligo di dotarsi di un direttore sanitario nonché di garantire all'occorrenza la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, ed in generale in caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/2020;
- in caso di impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- in caso di esercizio di attività commerciale all'interno del canile;
- in caso di ricovero non autorizzato di cani;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio;
- per inadempimenti reiterati, per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali.

Resta inteso, inoltre, che in deroga all'art. 1495 C.C. il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni.

In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra Impresa per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico dell'aggiudicatario del presente appalto.

## **18.RECESSO**

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento per insindacabili motivi di igiene e salute pubblica ovvero per sopravvenute diverse esigenze di organizzazione del servizio.

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere da ogni ordinativo e/o contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all'Appaltatore con raccomandata o a mezzo PEC nei seguenti casi:

A. giusta causa;

B. reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi;

C. mutamento di carattere organizzativo, ragioni di superiore interesse pubblico anche relative a modifiche normative in materia di tutela degli animali d'affezione, prevenzione del randagismo e benessere animale.

S'intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stata depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara attraverso la quale si è individuato l'Appaltatore;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la più ampia facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti per legge e dal presente capitolato tecnico.

## **19.DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Qualora l'Appaltatore dovesse disdire il contratto prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danno oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

## **20.RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al primo paragrafo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa della ditta a gare o appalti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR e dal D.lgs. 51/2018 e ss.mm.ii. e dai

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **21. ESTENSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto, nel corso della sua durata, è suscettibile di espansione che dovrà essere preliminarmente approvata con specifico provvedimento e sancita con stipulazione di contratto aggiuntivo. Il Comune si riserva infatti il diritto di far eseguire all'Appaltatore, ai prezzi ed alle condizioni contrattuali, in quanto applicabili, ovvero, in loro mancanza, in base a nuovi prezzi da concordarsi, che comunque dovranno rispettare le percentuali di sconto offerte in sede di gara, servizi complementari ed accessori a quelli oggetto dell'appalto e comunque ritenuti necessari.

Oltre ai servizi espressamente indicati nel presente Capitolato, all'Appaltatore potranno essere affidati altri interventi e servizi, ed il valore iniziale dell'affidamento, come risultante dal contratto, potrà essere incrementato nel corso della durata contrattuale (ed avendo come riferimento il valore complessivo dell'appalto) fino al massimo del 50% (cinquanta per cento).

### **22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie insorte tra il Comune e l'Appaltatore nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Le domande e i reclami dovranno essere presentate per iscritto.

Per ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all'esecuzione del presente appalto e che non si sia potuta definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Taranto con esclusione della competenza arbitrale.

### **23. SPESE ED ONERI ACCESSORI**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico della ditta incaricata.

### **24. FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione e vertenza, che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del capitolato e del contratto, sarà definita dal TAR – PUGLIA – Sez. di Taranto.

### **25. RINVII**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.